



# CITTÀ DI MELISSANO

*Provincia di Lecce*

## SETTORE FINANZIARIO

*Servizio Ragioneria, Personale ed Economato, Servizi Finanziari, Servizio Tributi*

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA COSTITUZIONE DEL FONDO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025 REDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 40, COMMA 3-SEXIES D.LGS. 165/2001**

**Circolare della Ragioneria generale dello stato del 19/07/2012 n. 25,  
nonché degli aggiornamenti effettuati dalla RGS)**

### **Premessa**

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo "Schema standard di relazione tecnico-finanziaria" e lo "Schema standard di relazione illustrativa" quali allegati alla circolare n. 25 del 19/07/2012, tali schemi sono stati aggiornati dalla RGS nel corso dell'anno 2013. Gli schemi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi e pertanto la costituzione e l'utilizzo delle risorse decentrate del Comune per l'anno 2025 sono state redatte dal Responsabile dei servizi del personale ai fini della coerenza con il bilancio, secondo i citati modelli standard. Tali schemi saranno pubblicati in modo permanente, ai sensi dell'art.40-bis comma 4 D. Lgs.165/01, sul sito istituzionale dell'ente.

Per quanto riguarda la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025 è necessario effettuare le seguenti precisazioni:

- Il d.lgs.75/2017 ha innovato, in diversi punti la costituzione del fondo delle risorse decentrate e precisamente:
  - ai sensi dell'art.23, comma 2, il salario accessorio non diminuisce più in relazione al personale presente ma lo stesso non potrà superare l'importo complessivo dell'anno 2016;
  - il limite del salario accessorio del 2016 può essere incrementato della componente variabile da parte degli enti che sono stati oggetto di sfioramento del patto di stabilità nell'anno 2015, i quali avrebbero dovuto escludere nel 2016 la componente del salario accessorio aggiuntiva (art.15, comma 2 e comma 5), con possibilità di recuperare le citate risorse qualora inserite nell'anno 2015;
- Il D.L. n.34/2019 all'art.33, comma 2 ha previsto la conversione del salario pro capite del fondo integrativo 2018 rispetto al personale presente al 31/12/2018, con possibilità di aumento in ragione dell'incremento medio del personale senza che la citata maggiorazione possa incidere nei limiti di cui all'art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

In data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL 2019-2021 del comparto Funzioni Locali con valore giuridico a partire dal giorno successivo, i punti fondamentali del nuovo contratto sono stati i seguenti:

## **Le indicazioni della legge di bilancio 2022/2023/ 2025 e del contratto 2019-2021**

La legge di bilancio per il 2022 (commi 604 e 612 della legge 234/2021), ha fatto seguito a quanto definito sia dal citato Patto per l'Innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale, sia dall'art. 3 del d.l. 80/2021 (legge 113/2021), di modifica dell'art. 52, co.1-bis, del d.lgs. 165/2001, con cui sono stati indicati i requisiti minimi di base dei nuovi sistemi di classificazione professionale, le procedure per le progressioni tra le aree, nonché la possibilità di superare i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio.

Nell'ambito delle risorse complessive previste e risorse occorrenti per il rinnovo del comparto Funzioni Locali sulla base della quantificazione effettuata dai Comitato di settore.

Le risorse complessive previste sono state destinate all'incremento degli stipendi tabellari, al conglobamento nello stipendio tabellare dell'elemento perequativo, all'attribuzione di un valore tabellare iniziale più elevato per l'Area degli operatori, all'incremento del Fondo risorse decentrate, agli effetti indiretti del conglobamento dell'elemento perequativo nella voce stipendio, all'incremento dell'indennità professionale percepita dal personale educativo, docente ed insegnante, all'incremento delle indennità di vigilanza percepite dalla polizia locale, nonché alla copertura degli oneri derivanti dalle assenze per malattia e congedi parentali.

Gli incrementi sugli stipendi tabellari (art. 76, commi 1 e 2) sono previsti in tre tranches per i tre anni, ognuna con decorrenza dal primo giorno dell'anno e sono comprensivi della "indennità di vacanza contrattuale" (IVC), erogata in applicazione dell'art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Nello stipendio è, altresì, conglobato l'elemento perequativo (art. 76, comma 3), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione dell'accordo.

La legge di Bilancio 2023 torna sull'anticipo del contratto 2022-2024 ampliando i margini di manovra previsti nel D.L. n° 145/2023. Infatti da gennaio 2024 l'indennità di vacanza contrattuale è incrementata di 6,7 volte, rispetto a quanto corrisposto nel 2023 per tutto il personale in servizio a tempo indeterminato e determinato.

La legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024) relativamente all'indennità di vacanza contrattuale interviene prevedendo, in aggiunta all'IVC in godimento al 31/12/2024, due diversi scaglioni nel periodo compreso tra il 1° Aprile e 30 giugno 2025 per un importo pari allo 0,6% degli stipendi tabellari, dal 1° luglio 2025 nella misura dell'1% le cui somme sono a carico dei rispettivi bilanci degli enti locali;

In raccordo con il nuovo sistema di classificazione, operativo dal 01/04/2023, il contratto della Funzioni Locali 2019-2021 introduce un nuovo elemento nella struttura della retribuzione del personale del comparto, denominato "differenziale stipendiale" (art. 78, comma 3), legato alla carriera economica individuale, destinato ad incrementarsi nel tempo (in numero massimo e predefinito) e che, in sede di prima applicazione, sarà costituito da un assegno "ad personam" finalizzato a riconoscere il differenziale retributivo stipendiale spettante al personale in servizio alla data del passaggio dal vecchio al nuovo sistema di classificazione. Il valore da riconoscere a titolo di differenziale economico di professionalità in prima applicazione corrisponde al valore complessivo delle posizioni economiche maturate prima della data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione.

Tra le finalizzazioni contrattuali vi sono quelle legate all'incremento del "Fondo risorse decentrate" (art. 79, comma 1 lett. b), definito in misura pari a 84,50 euro su base annua ed in misura proporzionalmente più contenuta, la copertura dei costi connessi ai seguenti istituti: 1) aumento del valore delle indennità di vigilanza riconosciuta al personale della polizia locale (art. 99, comma 1); 2) effetti del conglobamento dell'elemento perequativo sul trattamento economico in caso di malattia, in ragione del fatto che sulle giornate di assenza non verranno più applicate le trattenute relative ai trattamenti economici accessori; 3) incremento delle indennità professionali (art. 94, comma 2) relative al personale educativo, docente ed insegnante; 4) applicazione dell'art. 48, comma 11, che ha ridotto da 15 a 10 giorni il periodo di malattia

durante il quale non compete il trattamento accessorio, con particolare riferimento a quello fisso e ricorrente; 5) ampliamento del perimetro di applicazione della disciplina sulle patologie gravi richiedenti terapie salvavita (art. 50, commi 1 e 3); 6) maggiori trattamenti retributivi derivanti dalla clausola dei parti plurimi.

E' stata, inoltre, prevista la facoltà di inserire, a partire dall'annualità 2022, un incremento ulteriore della parte variabile del Fondo risorse decentrate (art. 79, comma 3), pari ad un massimo dello 0,22 per cento del monte salari 2018, oltre poter finanziare le progressioni tra le aree in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale (art. 13, comma 8), con risorse pari ad un massimo dello 0,55% del monte salari 2018.

Infine, in merito ad altri istituti economici definiti dal contratto, vi rientrano la copertura assicurativa e al patrocinio legale, rispettivamente previsti dagli artt. 58 e 59.

### **Le nuove risorse fisse**

In merito alla parte stabile dovranno essere inserite le seguenti risorse economiche:

- a) risorse del CCNL 2016-2018 di cui all'art. 67, comma 1 (importo consolidato relativo all'anno 2017, certificate dai revisori dei conti; e comma 2, lettera a) (Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 2016-2018 in servizio alla data del 31.12.2015; lettera b) (differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data); lettera c) (retribuzioni individuali di anzianità e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno precedente, compresa la quota di tredicesima mensilità; lettera d); lettera e) (trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni); lettera f) (per le sole Regioni: riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza); lettera g) (stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario);
- b) Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018;
- c) incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- d) differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

Ai sensi dell'art.79, comma 1-bis del CCNL 2019-2021 confluiscono a regime dal 2024 nell'importo consolidato le risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 destinato al pagamento dei profili professionali assunzioni in B3 e D3.

### **Le risorse variabili**

Le risorse variabili sono state suddivise tra quelle escluse dal limite dell'incremento dei fondi previsti dall'art.23, comma 2, d.lgs.75/2017 e le risorse escluse. In merito alle componenti escluse dal fondo, possono essere confermate anche per l'anno 2024 le esclusioni dai limiti del salario accessorio indicate sia dai giudici contabili che dalle circolari del MEF, nonché quelle stabilite per gli incentivi tecnici, e gli incentivi tributari inseriti al comma 1091 dell'articolo unico della legge di bilancio 2019. Le risorse escluse sono, pertanto, le seguenti:

- a) compensi agli avvocati civici sia per le cause vinte sia per compensi riversati da terzi sia in caso di

spese compensate;

- b) gli incentivi tecnici disciplinati dall'art.113 del d.lgs.50/2016, nonché gli incentivi da condono edilizio;
- c) i piani di razionalizzazione della spesa di cui all'art.16, comma 4, d.l.98/2011, con possibilità prevista dalla normativa di destinare il risparmio ottenuto in quota parte ai fondi decentrati (nel limite dell'importo massimo del 50% delle economie realizzate);

Sul punto la Corte di conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con la deliberazione 12/09/2017 n.136, ha precisato che gli stessi potranno essere considerati esclusi dal limite del salario accessorio qualora:

- 1) gli eventuali risparmi conseguiti dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art.16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, si tramutino in specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro (secondo le indicazioni contenute nella deliberazione n.34/2016 della Sezione delle Autonomie);
- 2) l'Ente attribuisca tali risorse, solo qualora abbia previsto eventuali "mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro" spettanti al personale dipendente cui le citate risorse potranno essere destinate.;
- d) incentivi tributari sulla base del maggior accertamento ed incasso sui tributi IMU e la TARI, solo qualora i documenti contabili siano stati approvati nei termini previsti dalla legislazione e gli accertamenti di tali tributi non siano stati affidati ad un concessionario;
- e) gli importi versati da terzi (es. sponsorizzazioni, convenzioni, censimento ISTAT) non ordinariamente previsti;
- f) le economie dei fondi non distribuiti nell'anno precedente discendenti da risparmi della componente fissa;
- g) economie dei fondi straordinari non distribuiti nell'anno precedente.
- h) altre risorse espressamente previste anche in via pretoria (tra le tante: incentivi al codice della strada qualora sulla base di specifici programmi definiti, si rilevino maggiori incassi sui maggiori accertamenti nell'anno di riferimento misurato nel conto consuntivo dell'anno successivo.

Pertanto, nella parte variabile dovranno essere inserite le seguenti risorse, variabili di anno in anno:

- a) risorse di cui al comma 3 dell'art.67 CCNL 2016-2018 lettera a) (risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997); lettera b) (quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98); lettera c) (risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale); lettera d) (importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA del personale cessato nell'anno); lettera f) (quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria da destinare ai messi notificatori); lettera g) (trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco); lettera k) (oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito);
- b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997 ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, ivi inclusi la destinazione al personale dei proventi per violazione del codice della strada;
- d) somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario.

Ai sensi dell'art.79 comma 3, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le

risorse di cui al comma 2, lett. c) (risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, ivi inclusi la destinazione al personale dei proventi per violazione del codice della strada) e quelle di cui all'art. 17, comma 6 (Retribuzione di risultato delle posizioni organizzative), ovvero per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018.

### **Incremento delle risorse**

Il d. l. 34/2019, nonché il DM 17 marzo 2020, ha previsto la possibilità di incrementare il fondo decentrato nell'ipotesi in cui il numero dei dipendenti a tempo indeterminato dovesse essere superiore a quello rilevato al 31/12/2018. Il citato incremento, da considerare fuori dai limiti dell'art.23, comma 2, d.lgs. 75/2017 è pari all'incremento del personale a tempo indeterminato registrato moltiplicato per il valore medio pro capite del fondo del 2018 rispetto al personale censito alla data del 31/12/2018. Se il personale dovesse risultare inferiore a quello rilevato al 31/12/2018 il fondo non si riduce e il limite resta quello del valore dell'anno 2016.

## **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

La presente relazione tecnico-finanziaria si riferisce alla costituzione del fondo integrativo con il compito di individuare e quantificare i costi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio. Si precisa come la costituzione del fondo sia rimessa alla esclusiva competenza dei Responsabili di Settore, con possibili integrazioni, qualora ne sussistano i presupposti, da parte dell'organo esecutivo per le risorse che trovino esclusiva capienza quali risorse aggiuntive finanziate in bilancio.

### ***III.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa***

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti, si fa presente che con la presente determinazione del Responsabile del Settore Finanziario è stato quantificato il fondo delle risorse decentrate nell'anno 2025 in complessivi € 179.035,00 comprensivi di € 32.741,00 provenienti dall'esercizio precedente, relativo ad istituti contrattuali non ancora utilizzati, e straordinario non corrisposto nell'anno 2024 per € 7.306,00.

#### **III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

##### **- Risorse storiche consolidate**

#### **Importo unico consolidato anno 2017: € 151.886,00**

*Ai sensi dell'art.67, comma 1, CCNL 2016-2018 "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo*

0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi":

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art. 67 CCNL 2016-2018)	€ 151.886,00
DECURTAZIONI DEL FONDO - P.O. E ALTE PROFESSIONALITA' (art. 67 CCNL 2016-2018)	- €
<b>TOTALE</b>	<b>€ 151.886,00</b>

**- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.L.**

Gli incrementi contrattuali previsti dall'art.67, comma 2, CCNL 2016-2018 e quelli previsti dall'art.79 del CCNL 2019-2021 sono i seguenti:

QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A) – a valere nel fondo dell'anno 2019 e successivi	€ 2.163,00
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT. B) – parte rivalutata per l'anno 2019 e successivi	€ 2.095,00
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C)	€ 3.627,00
RISORSE RIASSORBITE AI SENSI DELL'ART.2, CO.3, TUPI (ART.67, COMMA 2 LETT.D)	€ _____
PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E)	€ _____
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE PERSONALE DIRIGENZIALE - (ART.67, COMMA 2 LETT.F) – solo per le Regioni	€ _____
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)	€ _____
INCREMENTO RINNOVO CONTRATTO 2019-2021 (Art.79, co. 1 lett. b) pari a 84,50 euro per ciascun dipendente presente alla data del 31/12/2018 (con calcolo del personale part-time in modo pieno)	€ 1.943,00
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO CCNL 2019-2021 (ART.79, CO. 1 LETT. d)	€ 4.284,00
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.79 co. 1 lett. c)	€ _____
<b>DIFFERENZIALI STIPENDIALI CAT. B3 E D3 a regime dal 01/01/2024 (Art. 79 co. 1-bis CCNL 2019-2021)</b>	€ 2.250,00
<b>AUMENTO-DIMINUZIONE FONDO - Art.33, comma 2, d. l. 34/2019</b>	€ _____
<b>TOTALE</b>	<b>€ 16.362,00</b>

Non è stato inserito il valore di aumento (diminuzione) del salario accessorio in coerenza con il rapporto pro capite del salario accessorio dell'anno 2018 tenuto conto che la media del personale presente nell'annualità 2025 rispetto al 31/12/2018, risulta inferiore .

### III.1.2 - Sezione II - Risorse variabili

Ai sensi dell'art.79, co. 2, del CCNL 2019-2021 precisa che il Fondo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, con la seguente distinzione tra risorse soggette ai limiti di cui all'art.23, comma 2, D. Lgs.75/2017 e quelle che sono escluse dai citati limiti e vincoli finanziari.

#### Risorse variabili soggette ai limiti

<i>SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.c) CCNL 2016-2018)</i> <i>Art. 59 comma 1 - lettera p) D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI e art. 1, comma 1, lett. 2-bis del d.lgs. n. 546/1992 e per incentivazioni in caso di vittoria delle spese nelle cause tributarie; liquidazione sentenze favorevoli all'Amministrazione di cui all'art. 27 Ccnl 98/01(spese compensate)</i>	€ _____
<i>SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, C.3, lett. a), CCNL 2016-2018) - rese in via ordinaria</i>	€ _____
<i>FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.3, LETT. d)</i>	€ 201,10
<i>INTEGRAZIONE 1,2% - (Art.79, co. 2, lett. b)</i>	€ _____
<i>MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett. f) CCNL 20116-2018; ART. 54, CCNL 14.9.2000)</i>	€ _____
<i>AUMENTO PER SCELTE ORGANIZZATIVE E INCENTIVI CDS (Art. 79, co. 2 lett. c)</i>	€ _____
<i>QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.k) CCNL 2016-2018)</i>	€ _____
<i>RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art.67, co. 3, lett. b)</i>	€ _____
<b>TOTALE</b>	<b>€ 201,10</b>

#### Risorse variabili non soggette ai limiti

<i>ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 80, co. 1, ultimo periodo)</i>	€ 32.741,00
<i>ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art.79, co. 2, lett. d)</i>	€ 7.306,00
<i>QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - ( d.l. semplificazioni) e condoni edilizi</i>	€ _____
<i>QUOTA MAX 0,22% MONTE SALARI 2018 (Art.79, co. 3 CCNL 2019-2021)</i>	€ 1.631,00
<i>COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI – PARTE SOCCOMBENTE E SPESE COMPENSATE</i>	€ _____
<i>SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) – non ordinariamente resi – Secondo la</i>	€ _____

<i>Sezione Liguria delibera 105/2018 vi rientrano solo i trasferimenti da privati</i>	
Incentivi tributari – Art.1, comma 1091, legge n.145/2018 in caso di rispetto dell’approvazione dei documenti contabili (bilancio di previsione e conto consuntivo approvati nei termini)	€ _____
Risorse variabili una tantum solo per il 2023, quote 2021 e 2022 incremento art. 79 c. 1 lett. B) CCNL 16/11/2022	€ _____
<b>TOTALE</b>	<b>€ 41.879,10</b>

### III.1.3 - Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Si è proceduto al controllo del limite **fondo ex art. 23, comma 2, D. Lgs. n.75/2017, come riportato nell'allegato B)** al presente provvedimento, evidenziando che sul totale delle risorse stabili è stata operata la riduzione di **€ 27.245,00 (Decurtazione permanente art. 1, comma 456, legge stabilità 2014)** e la **somma di € 3.847,10 decurtazione per il rispetto limite art. 23 comma 2 D.lgs. 71/2017 del fondo annualità 2025**, pertanto, il fondo delle risorse decentrate 2025 al netto, della riduzione è pari ad € 179.035,00, al netto delle componenti escluse è pari ad € 124.621,00(limite fondo 2016 € 124.622,00);

### III.1.4 - Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione. L'importo riportato quale totale della sezione III.1.1 è pari ad € 137.155,90 ottenuto dalla somma dei valori seguenti: € 151.886,00 + € 16.362,00 – € 27.245,00- € 3.847,10;

Totale risorse variabili sottoposte a certificazione. L'importo riportato quale totale della sezione III.1.2 è pari a complessivi € 41.879,10 costituito da somme non soggette a limitazioni ed € 201,10 da somme soggette al limite;

b) Totale Fondo sottoposto a certificazione. Il totale del fondo sottoposto a certificazione è pari a complessivi € 179.035,00, che dedotte le somme di seguito indicate:

- A detrarre € 7.305,65 (economie fondo lavoro straordinario, risorse già iscritte in bilancio)
  - A detrarre € 32.741,39(Economie fondo anno precedente, risorse già iscritte in bilancio)
  - A detrarre € 9.839,00 (indennità di comparto, prevista nei singoli capitoli stipendiali)
  - A detrarre € 52.094,32 (Progressioni orizzontali, i cui importi sono previsti nei singoli Capitoli stipendiali)
- .A detrarre € 334,00 (0,22(monte salari 2018) da assegnare alle posizioni organizzative, il cui importo verrà previsto nei singoli capitoli stipendiali).
- A detrarre € 4.312,33 (Incrementi a regime art. 67 comma 2 lett. a) e b) del CCNL prevista nei singoli capitoli stipendiali)

comportano risorse da iscriversi nel bilancio 2025 sul Cap. 400” Fondo risorse decentrate personale non dirigente” per complessivi € 72.408,31.

### III.1.5 - Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Si specifica che le risorse allocate fuori dal fondo in base al sistema di contabilizzazione adottato dall'amministrazione sono così determinate:

Fondo lavoro straordinario € 13.561,00

Fondo posizioni organizzative € 43.534,00

Si specifica che il differenziale delle Progressioni Economiche Orizzontali definito dalle dichiarazioni congiunte, quale risorsa economica da collocare in bilancio, viene contabilizzato dall'amministrazione quale entrata del fondo e pertanto rientra tra le poste di costituzione dello stesso.

### **III.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

Il modulo che segue riguarda l'utilizzazione del fondo per le risorse decentrate come formalmente concordata in sede di *accordo integrativo* sottoscritto in data 27/12/2023 riferito al triennio 2023/2025.

#### **III.2.1 - Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa (es. gli istituti del Fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo nazionale e/o da contratti integrativi pregressi già formalizzati). Questa sezione rappresenta quindi la quantificazione da parte dell'Amministrazione delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo che, sommata alle poste contrattate della sezione successiva, come oggettivamente rilevate dal contratto integrativo certificato dall'organo di controllo, parifica il totale delle risorse rese disponibili in sede di costituzione del fondo. Le poste la cui destinazione è da considerarsi vincolante e/o storica sono le seguenti:

1. *Indennità di comparto quota carico Fondo*: sono inserite le risorse del fondo di cui all'art. 33, c. 4, alinea a), alinea b) ed alinea c) del Ccnl 02-05. Tale voce non è contrattabile in quanto la misura dell'indennità di comparto è stabilita dal CCNL e non può quindi essere oggetto di contrattazione integrativa. Il valore inserito nella tabella è esposto in forma previsionale, coerentemente con le restanti voci sia in sede di costituzione che di destinazione del Fondo;
2. *Progressioni orizzontali storiche*: sono inseriti sia i valori storici del Fondo destinati a remunerare le progressioni economiche già in essere prima del contratto integrativo annuale di riferimento (come normato a partire dall'articolo 17 c. 2 lettera b) del CCNL 98-01), sia le progressioni economiche effettuate negli anni precedenti;
3. *Indennità per il personale educativo degli asili nido*: Gli importi iscritti in tale voce remunerano l'indennità prevista per 10 mesi dall'art.31 comma 7 del CCNL 06/07/2000 spettante al personale educativo degli asili nido (€ 464.81);
4. *Indennità per il personale educativo per docenze scolastiche*: in tale voce rientra l'indennità prevista dall'art.6 del CCNL 05/10/01 (€ 340,86) per il personale educativo degli asili nido;
5. *Indennità al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale* non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.07.1995
6. *Incrementi a regime art.67 comma 2 lett. a) e B*

La tabella che segue mostra le risorse di natura storica o vincolanti:

INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 9.839,00
PROGRESSIONI ORIZZONTALI (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 52.094,32
INCREMENTI A REGIME ART.67 COMMA 2 LETT.A	€ 2.217,23
INCREMENTI A REGIME ART.67 COMMA 2 LETT.B	€ 2.095,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 66.245,55</b>

### *III.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa*

#### **Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

Non vengono regolate dal presente contratto somme per € 32.741,39 relative ad economie fondo anno 2024 destinate dal C.D.I. 2023/2025 a remunerare la performance annualità 2024 ed € 66.744,23 quali destinazioni vincolate.

#### **Utilizzi di parte stabile, per € 62.389,00**

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Indennità di comparto (comprese nuove assunzioni programmate)	€ 9.839,00
Progressioni orizzontali	€ 52.094,32
Incrementi a regime art. 67 comma 2 lett. a	€ 2.217,23
Incrementi a regime art.67 comma 2 lett. b	€ 2.095,00
<b>Totale</b>	<b>€ 66.245,55</b>

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.

#### **Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo accordo annuale 2023/2025**

Sono regolate dal contratto somme per complessivi € 79.625,39, così suddivise:

<b>Descrizione*</b>	<b>Importo</b>
Indennità condizioni di lavoro (rischio, disagio, maneggio valori)	€2.250,00
Indennità di turno	€ 12.000,00
Indennità di reperibilità	€ 4.300,00
Indennità specifiche responsabilità	€ 23.000,00
Indennità di funzione P.L.	€ 4.000,00
Indennità per servizio esterno P.L.	€ 1.000,00
0,22% da assegnare al fondo P.O.	€ 334,00
Performance annualità 2024	€32.741,39
<b>Totale</b>	<b>€79.625,39</b>

#### **Sezione III – Altre destinazioni**

Le destinazioni sono state tutte regolate dall'ipotesi del C.D.I triennio 2023/2025.

**Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione**

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	€ 66.245,55
Somme regolate dal contratto	€ 79.625,39
Destinazione di parte variabile ancora da regolare	€ 9.138,10
Destinazioni di parte stabile ancora da regolare	€ 24.025,96
<b>Totale fondo</b>	<b>€ 179.035,00</b>

Le somme non regolate dalla contrattazione, di parte variabile e di parte stabile (in parte), oltre ad eventuali economie a consuntivo di utilizzo degli istituti definiti, dovranno assicurare la performance collettiva e per il 30% alla performance individuale.

**Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Sono state allocate all'esterno del fondo risorse per € 13.561,05 al fine di remunerare il lavoro straordinario.

**Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale**

1. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con le risorse del Fondo stabili;  
Le risorse stabili ammontano a € 137.155,90, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni storiche, incrementi di cui all'art.67 comma 2 lett. a e b) sono contenute in tale importo, come sopra in dettaglio. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.
2. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;  
Gli incentivi economici saranno erogati in base al CCNL e la parte destinata alla performance verrà erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il D. Lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione / OIV.
3. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).  
Per l'annualità 2025, al momento non è stata prevista l'assegnazione di somme per l'attribuzione di nuovi differenziali. Per l'annualità 2024 è stata prevista l'assegnazione di nuovi differenziali stipendiali nei limiti del 50% degli aventi diritto in ossequio alle norme di legge e contrattuali. Tali norme saranno attuate anche nel 2025 qualora l'accordo economico preveda l'assegnazione di somme a tale titolo.

**Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

Descrizione	Anno 2024	Anno 2025	Differenza
Risorse stabili	€ 137.367,00	€ 137.156,00	-211,00
Risorse variabili	€ 82.283,00	€ 41.879,00	-40.605,00
<b>Totale</b>	<b>€ 219.640,00</b>	<b>€ 179.035,00</b>	<b>-€ 40.816,00</b>

**Modulo IV- Compatibilità economica-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

**Sezione I- esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione.**

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il cap. 400 "Fondo risorse decentrate". Quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo risorse decentrate è costante. Si specifica che le somme relative alla progressione, comparto e incremento ai sensi dell'art.67 comma 2 lett. a) e b) sono stanziati sui capitoli relativi agli emolumenti mensili per singole missioni.

**Sezione II- esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016 risulta rispettato.**

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016 risulta rispettato, con le dovute deroghe di legge e contrattuali e considerato l'ulteriore taglio di € 3.847,10 sopra evidenziato.

**Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.**

Il totale del fondo come determinato con il presente provvedimento è impegnato sul Cap. 400 del bilancio di previsione 2025/2027 annualità 2025 come innanzi dettagliato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
f.to Dott. Gabriele Pellegrino

